

N. SIUS 2023 / 10727 - UDS TORINO
N. SIEP 2023 / 414 - PM TORINO

Decreto N. 2023/6795



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TORINO

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme del Decreto N. 2023/6795, emesso il 30-06-2023 e depositato in Cancelleria il 03-07-2023, relativo a **PRIFTI ANDI**, ai seguenti destinatari:

- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di TORINO per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.
- Questura di TORINO - UFFICIO IMMIGRAZIONE per quanto di competenza
- Notifica tramite SNT di TORINO per la notifica all'avv. **PALUMBO COSIMO - CSO VITTORIO EMANUELE 1132 - TORINO**
- ~~CARABINIERI~~ di TORINO SAN DONATO per la notifica a **PRIFTI ANDI** residente in CORSO REGINA MARGHERITA N. 243 TORINO (Torino)

TORINO, 03-07-2023

IL CANCELLIERE
GLARA
GLARA CLARA
OPERATORE GIUDIZIARIO

RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP 2023 / 414 - Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario TORINO
Sentenza N. 2022/1653, emessa in data 30-09-2022 da Gip Presso il Tribunale Ordinario TORINO,
definitiva il 17-02-2023

IL CANCELLIERE

N. SIUS 2023/10727
N. SIEP 2023/414

Decreto N. 6735/23



UFFICIO DI Sorveglianza DI TORINO

Il Magistrato di Sorveglianza

Visto il procedimento di espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa ex art. 16 co. 5 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 instaurato su richiesta di:

PRIFTI ANDI, nato in Albania il 23.5.1990, attualmente agli arresti domiciliari ex art. 656, c. 10, c.p.p. in Torino, Corso Regina Margherita n. 243;
inizio decorrenza pena 7.4.2022, con fine pena a oggi al 26.5.2025, per un totale di anni 1, mesi 10 e giorni 26;

OSSERVA

-l'istante è stato condannato con sentenza n. 1753/22, emessa ex art. 444 c.p.p. dal GIP di Torino, irrevocabile il 17.2.2023, alla pena di anni 3, mesi 1 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 D.P.R. 309/90;

- con ordinanza 24.4.2023 emessa dal GIP di Torino, in funzione di G.E., la pena della reclusione è stata sostituita con la detenzione domiciliare sostitutiva;

- con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 13.6.2023, le prescrizioni impartite dall'ordinanza del G.E. sopra richiamata sono state confermate ai sensi dell'art. 62 legge 689/81;

- passando al merito della richiesta, è necessario premettere che la detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'art. 57 legge 689/81, è equiparata per ogni effetto giuridico alla pena detentiva corrispondente a quella sostituita, quindi, nel caso di specie alla reclusione;

- che ai sensi dell'art. 67 legge 689/81 al condannato che si trova in espiazione di pena sostitutiva non sono applicabile le sole misure alternative di cui al capo VI del titolo I della legge 354/75, con percorribilità, invece – stando al tenore letterale della norma – delle altre misure alternative della detenzione;

- la pena residua in esecuzione non è superiore a due anni;

- la condanna non riguarda alcuno fra i delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lett. a) del codice di procedura penale, né fra quelli previsti dall'art. 12 commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 286/1998;

- il condannato è detenuto in regime ordinario, non essendo stato ammesso ad altra misura alternativa alla detenzione;

- come si desume dalla documentazione in atti, non ricorrono incertezze sull'identità o sulla nazionalità del condannato, che è in possesso di valido passaporto;

- il condannato è cittadino straniero privo di permesso di soggiorno nel territorio italiano;

ORDINA

l'espulsione del sumnominato dal territorio dello Stato italiano, qualora non vi osti altro titolo di detenzione, quale sanzione alternativa alla pena residua della reclusione – sostituita dalla detenzione domiciliare sostitutiva - di cui alla sentenza sopra indicata.

AVVERTE L'INTERESSATO

- che l'esecuzione del presente provvedimento sarà sospesa per il tempo necessario all'acquisizione dei necessari documenti di viaggio;

- che la pena di cui sopra sarà automaticamente estinta decorsi dieci anni dall'esecuzione del presente decreto;

- che, qualora egli faccia illegittimamente rientro in Italia prima del decorso del termine sopra indicato, sarà ripristinato lo stato detentivo per l'esecuzione della pena stessa, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 commi 13-bis e 13-ter del D.Lgs. n. 286/1998 per l'illegittimo rientro.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'interessato, al P.M. competente per l'esecuzione della pena, al Questore di Torino, che provvederà all'esecuzione del presente provvedimento tramite accompagnamento del condannato alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Torino, 30.6.2023

Il Magistrato di Sorveglianza
Ilaria Guarriello



L'apostato nella cancelleria dell'Ufficio
di Sorveglianza di Torino

Il 30 LUG. 2023
LABORATORE
DI CANCELLERIA
LARISSA CLARIA
OPERATORE AUSILIARIO